

Il concordato semplificato

Dott. Francesco Puccio



in collaborazione con



RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

CONVEGNO 2022

Codice della Crisi e Scenari Futuri

[Nessun titolo]



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC

Dott. Francesco Puccio

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO

2 dicembre 2022



CONCORDATO

s.m. [part. pass. sostantivo di *concordare*]

1. Convenzione, accordo che viene stipulato fra due parti, siano esse persone private, enti o stati. In particolare, in diritto: **a. C. fallimentare...** **b. C. preventivo...** **c. C. stragiudiziale...** **d. C. tributario...**

e. C. semplificato

Strumento riservato alle società (anche minori) che presentano una condizione di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza presentando comunque una ragionevole prospettiva di risanamento, che all'esito della composizione negoziata non siano riuscite a raggiungere uno degli sbocchi previsti art 23 c.1 e 2 lett. b, nonostante un comportamento di correttezza e buona fede, che depositino entro 60 giorni dalla comunicazione di chiusura del procedimento di composizione negoziata della crisi una domanda presso il Tribunale competente contenente una proposta di soddisfacimento ai creditori (eventualmente anche suddivisi in classe) migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le fonti
normative

Obiettivi del
concordato
semplificato

Requisiti di
accesso

Lo svolgimento
della procedura

La fase di
omologa

Le
semplificazioni

La
giurisprudenza

Il concordato semplificato

Dott. Francesco Puccio



- ✓ Il concordato semplificato è una nuova figura di concordato che **non può essere utilizzata in via autonoma e immediata**, ma solo quale sbocco della composizione negoziata nell'ipotesi di esito negativo.
- ✓ Il concordato semplificato può assumere solo la forma di concordato liquidatorio; non richiede necessariamente la liquidazione atomistica dei beni ma **può anche basarsi sulla cessione dell'azienda o di singoli rami**, senza criteri di prevalenza.
- ✓ Il concordato semplificato non è una sottospecie del concordato preventivo, ma è retto da una **propria e autonoma disciplina**; le regole del concordato preventivo applicabili sono solo quelle espressamente richiamate.

Premesse metodologiche

Dott. Francesco Puccio



- ✓ La proposta di concordato semplificato può prevedere la **suddivisione dei creditori in classi**.
- ✓ La domanda di concordato semplificato liquidatorio può essere **proposta anche da società agricole e soggetti c.d. sotto soglia** (alternativa alla liquidazione controllata del sovraindebitato)

Premesse metodologiche

Dott. Francesco Puccio





LE FONTI NORMATIVE



Artt. 18 e 19
D.L. 118/2021
Convertiti in legge con modificazioni
(L. 147/2021)



Artt. 25-sexies e 25-septies
D.Lgs. 14/2019
(ultima modifica D.Lgs. 83/2022)

Capo II

**Concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio all'esito
della composizione negoziata**

Art. 25-sexies

*Concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio*

Art. 25-septies

*Disciplina della liquidazione del
patrimonio*

Dott. Francesco Puccio

Le fonti normative

Tribunale di Milano, 16 settembre 2022:

*Sono disciplinate dal CCII anche le
domande di concordato
semplificato presentate a chiusura
di composizioni della crisi iniziate
in data antecedente al 15 luglio
2022;*



Art. 18, c. 1, D.L. 118/2021

Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative **non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili**, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 21.10.2021 n. 147

Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative **si sono svolte secondo correttezza e buona fede**, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

Dott. Francesco Puccio

La conversione del D.L. 118/21





OBIETTIVI DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO



Obiettivo primario del concordato semplificato è consentire la **massima valorizzazione delle attività** e/o dell'azienda prima che questa giunga alla completa decozione, mediante una rapida cessione, evitando la dissipazione delle attività residue a causa dei tempi della liquidazione giudiziale.

Il concordato semplificato **non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e deve comunque assicurare un'utilità a ciascun creditore.**


Obiettivi del concordato semplificato

Dott. Francesco Puccio





REQUISITI DI ACCESSO



Chiusura della
composizione
negoziata

Devono essere dichiarati
nella relazione finale
dell'esperto!

Trattative svolte
secondo correttezza
e buona fede

Le soluzioni
individuate
dall'art.23 c.1 e 2, lett
b) non sono
praticabili

Requisiti di accesso

Dott. Francesco Puccio

Svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede:

- ✓ Viene richiesta **un'effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati** dal piano di risanamento (non tutti necessariamente, ma quelli non coinvolti devono ricevere regolare soddisfazione);
- ✓ I creditori devono ricevere **complete e aggiornate informazioni** sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché sulle misure di risanamento proposte;
- ✓ I creditori devono essere messi nelle **condizioni di valutare l'alternativa liquidatoria**, incluso l'attivo (ancorché aleatorio ed ipotetico) derivante da eventuali azioni revocatorie, restitutorie e risarcitorie.

Correttezza e buona fede

Dott. Francesco Puccio



Tribunale di Firenze, 2022:

...il significato da attribuire al requisito, poiché **per i creditori la partecipazione alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede sostituisce il loro diritto di votare sulla proposta concordataria.**

Ciò comporta allora, secondo il tribunale, che vi stata una **effettiva e completa interlocuzione** con i creditori interessati dal piano di risanamento...

...pare necessario che le trattative si siano svolte con la **sottoposizione** ai creditori di una (o più) **proposte**

Infine, al fine di consentire ai creditori una partecipazione informata sembrerebbe altresì necessario fornire ai creditori una **comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale.**

Trib. Firenze
definisce
correttezza e
buona fede

Dott. Francesco Puccio



Tribunale di Firenze, 2022:

Nel caso di specie non può dirsi che le trattative si siano svolte secondo le modalità come sopra delineate:

- sono stati coinvolti solo alcuni creditori
- non è stata sottoposta alcuna specifica soluzione ai creditori
- nemmeno, di conseguenza, è stata ipotizzata alcuna comparazione con i risultati di una liquidazione giudiziale

Dichiara non sussistenti i presupposti per la presentazione della domanda di concordato semplificato.

Dott. Francesco Puccio

Trib. Firenze
definisce
correttezza e
buona fede



1) Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un **contratto, con uno o più creditori**, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è **idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni**;

b) concludere la **convenzione di moratoria** di cui all'articolo 62;

c) concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto** che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

2) lett. b) domandare l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;

Quali sono
le «soluzioni
non
praticabili?»

Dott. Francesco Puccio



Tribunale di Bergamo, 21 settembre 2022:

*Tribunale, verificata la competenza, la tempestività, **dichiara inammissibile la proposta** in quanto carente di uno dei presupposti indicati dall'art. 25 sexies, non essendo impraticabili gli strumenti previsti dall'art.23 c.1 e c.2 lett b).*

Tribunale Bergamo

Dott. Francesco Puccio





LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA



Chiusura trattative

Comunicazione
dell'Esperto
all'imprenditore (art.17 c.8)

60 giorni

Termine di
presentazione

Dott. Francesco Puccio





Lo svolgimento della procedura

Dott. Francesco Puccio



Documenti indicati nell'articolo 39 CCII

Scritture contabili e fiscali obbligatorie

Dich dei redditi, iva e irap relativi ai 3 esercizi precedenti

Bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi

Relazione situaz. Economica, patrimoniale e finanziaria

Relazione sullo stato particolareggiato ed estimativo delle attività

Certificazione debiti fiscali, contributivi e premi assicurativi

Elenco creditori (nominativo, crediti, cause di prelazione, domicilio digitale)



Dott. Francesco Puccio

Effetti prodotti dalla data di pubblicazione

Dalla data di presentazione del ricorso si producono gli effetti di cui:

- ✓ Art.6 prededucibilità dei crediti
- ✓ Art.46 effetti della domanda di accesso al concordato preventivo (compimento atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione, prededucibilità crediti di terzi sorti, divieto di acquisire diritti di prelazione)
- ✓ Art.94 effetti della presentazione della domanda di concordato
- ✓ Art.96 norme applicabili (rinvio agli artt. 145 e da 153 a 162)



Valutazione della ritualità della proposta

Il Tribunale è chiamato a compiere una valutazione sulla ritualità della proposta.

La giurisprudenza in merito ha evidenziato come una particolare attenzione viene posta:

- ✓ Sul possesso dei requisiti di accesso alla procedura di composizione negoziata;
- ✓ Sulla condotta assunta nel corso delle trattative;
- ✓ Sull'impossibilità di perseguire una delle soluzioni individuate dall'art.23 c.1 e c.2 lett b)



Dott. Francesco Puccio

Trib. Torino, 8 novembre 2022

Il Giudice relatore

visto il ricorso ex art. 25 *sexies* d.lgs n. 14/2019 depositato in data 19.10.2022 da

██████████ srl in liquidazione ed assegnato alla scrivente in data 26.10.2022;

ritenuto necessario al fine di valutare la ritualità della proposta che:

- parte ricorrente deposita il documento indicato come documento 5, non presente nel fascicolo telematico;

- l'esperto nominato nell'ambito del procedimento di composizione negoziata integri la relazione finale (depositata dal ricorrente sub 9) dichiarando:

- 1) se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- 2) se sono praticabili o meno le soluzioni individuate dall'art 23 commi 1 e 2, lettera b);

PTM

assegna termine alla parte ed all'esperto per il deposito di quanto sopra sino al 15.11.2022;

riserva all'esito di riferire al Collegio.

Si comunichi alla parte ed all'esperto.

Richiesta integrazione Esperto

Dott. Francesco Puccio



Relazione finale e parere dell'Esperto

Assumono particolare rilevanza, ai fini della valutazione che il Tribunale è chiamato a compiere:

- ✓ Indicazione nella relazione finale che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede;
- ✓ Indicazione nella relazione finale che Le soluzioni individuate dall'art.23 c.1 e 2, lett b) non sono praticabili;
- ✓ Indicazione nel parere dell'esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte;



Dott. Francesco Puccio

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO PRIMO: LE RICORRENTI	6
1. DATI SOCIALI E CENNI STORICI DELLE SOCIETÀ.....	6
2. L'ATTIVITÀ SVOLTA: [REDACTED].....	8
3. L'ATTIVITÀ SVOLTA: [REDACTED].....	10
4. LA SITUAZIONE DI CRISI.....	12
CAPITOLO SECONDO: LA PROPOSTA	14
1. CONTENUTI DELLA DOMANDA E DELLA PROPOSTA FORMULATA.....	14
2. LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ.....	16
3. LA FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA.....	20
CAPITOLO TERZO: LE ALTERNATIVE PERCORRIBILI	22
1. STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INTERO PATRIMONIO.....	22
2. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'EVENTUALE ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	22
3. LA CESSIONE DELL'AZIENDA NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA O NELL'AMBITO DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO.....	24
CAPITOLO QUARTO: LE TRATTATIVE CON I CREDITORI	25
1. LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE.....	25
2. LA CONDOTTA DEL DEBITORE.....	25
3. LA CONDOTTA DEI CREDITORI COINVOLTI.....	25
4. L'ATTIVITÀ DELL'ESPERTO.....	26
CAPITOLO QUINTO: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELL'ESPERTO	29

La relazione finale

Dott. Francesco Puccio

Tribunale di Milano, 16 settembre 2022

Concede 15 giorni all'Esperto per la redazione del parere.

Tribunale di Siena, 9 settembre 2022

Concede 24 giorni all'Esperto per la redazione del parere.

Tribunale di Ivrea, 27 maggio 2022

Concede 45 giorni all'Esperto per la redazione del parere.

Termini concessi all'Esperto

Dott. Francesco Puccio



13. Stima della liquidazione dell'intero patrimonio

13.1. In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno (anche perché le stime potranno occorrere ai fini del parere previsto in caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima servirà anche a consentire alle parti, con le quali sono in essere le trattative, di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c).

13.2. Quando il tribunale gli richieda il parere di cui all'articolo 18, comma 3, l'esperto dovrà pronunciarsi sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di singoli cespiti. In tal caso, ove non si sia già proceduto nei termini di cui al punto precedente, il parere dell'esperto verterà sulla stima presentata dall'imprenditore.

La stima della liquidazione del patrimonio

Dott. Francesco Puccio



Nomina dell'Ausiliario

Il Tribunale nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4.

All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011; si osservano altresì le disposizioni di cui all'art. 35.2 del citato D.Lgs. 159/2011.



Dott. Francesco Puccio

La comunicazione ai creditori

Il tribunale ordina che la **proposta**, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39, c. 1, ove possibile a mezzo *pec o*, *in mancanza, a mezzo raccomandata A/R*, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e la data fissata dell'udienza per l'omologazione.



Dott. Francesco Puccio





LA FASE DI OMOLOGA



L'udienza di omologa

I creditori e qualsiasi interessato **possono proporre opposizione** all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.



Dott. Francesco Puccio

L'udienza di omologa

Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre **reclamo** alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247.

Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto **ricorso per cassazione** entro trenta giorni dalla comunicazione.



Effetti dell'omologa

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

- 106: atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
- 117: effetti del concordato per i creditori
- 118: esecuzione del concordato
- 119: risoluzione del concordato
- 324: esenzione dai reati di bancarotta
- 341: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria



Dott. Francesco Puccio



LA FASE DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

art. 25-septies CCII



Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114.

-> il tribunale dispone che il **liquidatore effettui la pubblicità** prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

4. **Alle vendite,, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale**, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

....

Nomina liquidatore

Dott. Francesco Puccio



- ✓ Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-*sexies* comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, **il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita** si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.
- ✓ Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, **all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato**, con le modalità di cui al comma 2, **previa autorizzazione del tribunale**.

La disciplina della liquidazione

Dott. Francesco Puccio





LA TUTELA DEI CREDITORI



Mentre il concordato liquidatorio è una procedura **negoziata** con i creditori, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una procedura **imposta**.


Per evitare abusi e pregiudizi per i creditori la norma prevede:

1. la possibilità per tutti i creditori di proporre **opposizione all'omologa** (nel concordato preventivo possono contestare la convenienza della proposta solo i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto);
2. il controllo più **incisivo** da parte del tribunale, con particolare riferimento a:
 - i. svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede;
 - ii. verifica delle soluzioni praticabili ai sensi dell'art. 23, c. 1) e 2), lett. b) CCI;
 - iii. rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione;
 - iv. mancanza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
 - v. assicurazione di un'utilità a ciascun creditore.

Dott. Francesco Puccio

La tutela dei creditori





LE SEMPLIFICAZIONI





Le semplificazioni

NO fase di ammissione

NO voto dei creditori

NO percentuale minima 20% ai
chirografari

NO incremento dell'attivo
disponibile del 10% mediante
risorse esterne

SI regolarità del contraddittorio e
del procedimento

SI opposizione dei creditori

SI rispetto dell'ordine delle cause di
prelazione

SI mancanza di pregiudizio ai
creditori rispetto all'alternativa
liquidatoria

SI utilità a ciascun creditore

Dott. Francesco Puccio



12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)

12.1. Qualora si intenda procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori.

12.2. All'esperto potrà essere richiesto di:

- individuare il perimetro dell'azienda o di rami di essa ritenuto idoneo per il miglior realizzo;
- fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare *data room* informativa da utilizzare la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e le offerte ricevute.

12.3. L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte ed accompagnate da garanzie.

12.4. L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. Egli è chiamato ad informare il tribunale se l'acquirente dell'azienda o di rami di essa sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività di cui al presente paragrafo.

La cessione dell'azienda

Dott. Francesco Puccio



GRAZIE

Dott. Francesco Puccio



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC

CONVEGNO 2022

Codice della Crisi e Scenari Futuri